

## **STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "ESTREMI DI METEO 4"**

### **Art. 1) Costituzione e sede**

E' costituita, in Verona, l'organizzazione di Volontariato denominata: "Associazione Estremi di Meteo 4" che assume la forma di associazione riconosciuta ai sensi del Codice e della Normativa in materia.

L'Associazione ha sede in Via Cà di Aprili, 14 - 37061 Cadidavid (VR).

### **Art. 2) Carattere dell'Associazione.**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 07 dicembre 2000 n. 383, delle leggi regionali di attuazione e della normativa in materia.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale che non ha alcuna finalità di lucro, né diretto né indiretto.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

### **Art. 3) Durata dell'Associazione.**

L'associazione ha durata illimitata.

### **Art. 4) Scopi dell'Associazione.**

L'associazione "Estremi di Meteo 4" si propone come scopi lo studio e la divulgazione della scienza meteorologica, con particolare focalizzazione al territorio della Provincia di Verona e a tutta l'Italia settentrionale, attraverso le seguenti azioni:

La creazione di una rete di monitoraggio dei principali parametri meteorologici, quantitativi e qualitativi, distribuita in modo capillare nel territorio d'azione della stessa, con confluenza di tali dati in un database informatico, gestito dall'Associazione. Tramite tale rete di monitoraggio l'Associazione si propone anche quale presidio sul territorio d'azione per prevenire possibili rischi di dissesto idro-geologico, a fronte di intense ondate di maltempo.

La creazione di un database informatico per catalogare i dati meteo cartacei raccolti, dal 1948, nella stazione di Verona, dal meteorologo professionista Emilio Bellavite. E' inoltre obiettivo dell'Associazione, ai fini di garantire la continuità di questa preziosa serie storica di dati meteo, la quarta per durata esistente in Italia, automatizzare il rilevamento dei dati, che verranno inglobati nello stesso database e resi così fruibili agli studiosi interessati.

L'organizzazione di seminari e corsi, sia a livello elementare per i principianti della scienza meteorologica, sia specifici per approfondire le tematiche più complesse riguardanti tale materia.

L'Associazione inoltre promuove ed incentiva la divulgazione meteorologica tramite contatti quotidiani tra i propri membri, e tra essi e la comunità meteo scientifica e amatoriale, mediante la gestione di un sito internet e di un forum virtuale, strumento principale di incontro e scambio informativo, favorito anche dalla creazione di una biblioteca virtuale degli associati, ospitata nel forum stesso.

L'associazione può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche e con enti e/o strutture pubbliche o private nazionali ed internazionali che operino in settori contigui.

L'associazione potrà collaborare con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti privati ed espletterà gli incarichi che verranno ad essa affidati.

Le iniziative sopra indicate non sono tassative per l'Associazione che potrà svolgere ulteriori attività o potrà privilegiarne solo alcune rispetto ad altre, sempre nell'ambito della scienza meteorologica.

nel rispetto delle leggi vigenti l'associazione potrà svolgere ogni tipo di attività, anche di natura commerciale al fine di sostenere gli scopi del presente statuto.

## **Soci**

### **Art. 5) Categorie dei Soci.**

Nell'ambito dell'associazione i soci possono essere: soci fondatori, soci onorari e soci ordinari.

### **Art. 6) Soci fondatori.**

Sono soci fondatori tutte le persone fisiche che abbiano firmato l'atto costitutivo ed il presente statuto.

### **Art. 7) Soci onorari.**

Per divenire socio onorario è prevista la sottoscrizione di un modulo di adesione previo parere favorevole deliberato dal Consiglio di Presidenza. Ai soci onorari non spetta il pagamento della quota di adesione né dei contributi stabiliti dal consiglio di presidenza. Non spetta altresì, alcuna retribuzione, compenso o dividendo.

Il socio onorario non può far parte del consiglio di presidenza e non partecipa alle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

**Art. 8) Soci ordinari.**

Sono soci ordinari tutti i soci non rientranti nelle precitate categorie.

**Art. 9) Requisiti dei Soci.**

Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani e gli stranieri che ne facciano richiesta, che siano accettati dal Consiglio di Presidenza e che versino la quota annuale di iscrizione.

Le modalità di iscrizione all'associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Presidenza.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

**Art. 10) Diritti e doveri dei soci.**

Tutti i soci hanno pieno diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno pari diritto di accedere, gratuitamente alle risorse culturali dell'Associazione, per poter soddisfare appieno la loro esigenza di crescita conoscitiva nel campo della Meteorologia. In cambio essi sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
- b) ai versamenti dei contributi nella misura (importo e frequenza) determinata dall'Assemblea dei Soci;
- c) a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività secondo le indicazioni degli organi sociali;

Tra i soci è stabilita assoluta parità in merito ai diritti che essi possono vantare ed ai doveri cui sono sottoposti in quanto membri dell'Associazione.

#### **Art. 11) Ammissione dei Soci.**

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio di Presidenza.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

#### **Art. 12) Perdita della qualifica di Socio.**

La qualifica di soci può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio di Presidenza tre mesi prima dello scadere dell'anno. In ogni caso, se accettate, le dimissioni decorrono dal 1° gennaio successivo alla data della loro presentazione;
- b) per domanda di trasferimento ad altra Associazione simile ed autorizzata dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione di provenienza;

- c) per morosità qualora il socio, rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio di Presidenza;
- d) per radiazione in casi di inadempienza agli obblighi del presente statuto, in caso di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione e, comunque, quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

A carico dei soci può inoltre essere adottato il provvedimento disciplinare dell'ammonizione. Su tutti i casi di perdita della qualifica di socio e di ammonizione delibera il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente; ogni delibera deve essere notificata all'interessato. Il ricorso sospende gli effetti della delibera. I soci morosi, per essere riammessi, dovranno versare tutte le quote sociali arretrate.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e culturale dell'Associazione.

I soci che si siano dimessi e che siano stati esclusi non possono rivendicare alcuna restituzione della quota di adesione o di liquidazione da parte dell'associazione.

## **Organi**

### **Art. 13) Categorie di Organi dell'Associazione:**

- Il Consiglio di Presidenza composto da: Presidente, Vice Presidente, Amministratore, Revisore Contabile e Segretario;
- il Presidente;
- Assemblea dei soci fondatori ed ordinari.

#### **Art. 14) Consiglio di Presidenza.**

L'associazione è retta dal Consiglio di Presidenza composto da tre a quindici membri consiglieri scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. Il numero dei membri del Consiglio di presidenza deve essere necessariamente dispari. Il consiglio di Presidenza dura in carica un anno.

Qualora durante l'anno uno dei membri nominati dovesse cessare l'incarico, il membro nominato in sostituzione sarà scelto dal Consiglio di Presidenza fino al termine del mandato.

Per il primo anno valgono gli incarichi assunti come dall'atto costitutivo, che è parte integrante del presente statuto.

il Consiglio di Presidenza non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti:

- sue responsabilità per danni causati alla Società ai Soci o a terzi;
- la sua revoca.

#### **Art. 15) Convocazione – Delibere – Compiti del Consiglio di Presidenza.**

Il Consiglio di Presidenza si riunisce una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri. Si ritiene validamente costituito alla presenza della metà più uno dei convocati. Se il Consiglio di Presidenza è composto di tre persone, esso è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.

Esso delibera validamente a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Al Consiglio di Presidenza spetta la gestione ordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) impostare le modalità e i tempi dell'attività dell'Associazione prendendo tutte le iniziative idonee al raggiungimento dello scopo associativo e nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea dei Soci;
- b) delegare i compiti fra i soci che si rendano disponibili in riferimento alle singole iniziative dell'Associazione,
- c) conferire poteri e deleghe ad amministratori e procuratori legali che eventualmente rappresenteranno con regolare mandato in giudizio l'Associazione in persona del suo Presidente pro tempore;
- d) presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, predisposto a cura dell'Amministratore coadiuvato dal Revisore Contabile dell'Associazione, entro i termini stabiliti dal presente statuto e sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) deliberare su qualunque argomento che gli venga sottoposto, nell'interesse dell'Associazione e del perseguimento dei suoi fini;
- f) disporre progetti di attività o servizi in gestione diretto o in concessione a terzi, disporre assunzione di personale, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione; tali progetti di attività o servizi vanno approvati dall'Assemblea dei Soci secondo le sue modalità di voto;
- g) deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;



h) provvedere a stabilire la quota di adesione per Soci sottoponendo la stessa all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per verificare il bilancio preventivo dell'anno in corso e il conto consuntivo dell'anno precedente, il consiglio di Presidenza si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal presidente almeno due volte l'anno e comunque entro il mese di febbraio dell'anno d'esercizio in corso.

In seduta straordinaria il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

#### **Art. 16) Presidente.**

Il Presidente del Consiglio di Presidenza viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 dei Soci, in seconda convocazione.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione con la facoltà di conferire procure; presiede l'Assemblea dei Soci e ne approva l'ordine del giorno.

In caso di impedimento delega i suoi poteri al Vice Presidente.

Il Presidente non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti:

- sue responsabilità per danni causati alla Società ai Soci o a terzi;
- la sua revoca.

#### **Art. 17) Vice Presidente.**

Il Vice Presidente sostituisce di norma il presidente solo con delega scritta, mentre, in caso di impedimento eccezionale, può subentrare automaticamente nelle funzioni riservate al Presidente.

#### **Art. 18) L'Amministratore.**

L'Amministratore provvede alla regolare tenuta, della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali; inoltre:

- a) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sentito il parere del revisore contabile, che sottopone al Consiglio di Presidenza entro il mese di gennaio e comunque prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c) amministra e coordina le spese di gestione dell'Associazione, nonché i rimborsi spesa dei Soci e dei consiglieri, che vanno preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Soci;
- d) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 19) Segretario.**

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla direzione degli Uffici dell'Associazione e al disbrigo della corrispondenza, delle comunicazioni e degli obblighi giuridici;
- b) partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci e regigere e conservare i relativi verbali;
- c) tenere aggiornato il libro dei Soci.

**Art. 20) Revisore contabile.**

Il Revisore dei conti verifica l'operato dell'Amministratore.

## **Assemblea**

### **Art. 21) Partecipazione all'Assemblea.**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea riunisce i Soci e ne esprime la volontà.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Consiglio di Presidenza almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio Sociale per l'approvazione del bilancio precedente.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria in qualunque momento su deliberazione del Consiglio di Presidenza o su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

in caso di rifiuto o di inattività del Consiglio di Presidenza, sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria possono essere convocate dal Revisore dei Conti

### **Art. 22) Convocazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate, in virtù di criteri di economicità e semplicità, solo ed esclusivamente mediante affissione nella bacheca virtuale del forum dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di problemi di funzionamento del forum, la convocazione potrà avvenire mediante avvertimento telefonico, e-mail o tramite sms.

### **Art. 23) Costituzione e deliberazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In materia di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del proprio patrimonio l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e solo per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. metà più uno dei voti espressi. In materia di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del proprio patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### **Art. 24) Forma di votazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Hanno diritto al voto i Soci, qualunque sia la loro quota di adesione che siano in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in cui si svolge l'Assemblea stessa.

#### **Art. 25) Compiti dell'Assemblea.**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

*in sede ordinaria*

- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- formula le direttive per il raggiungimento dei fini Sociali;
- delibera su tutte le materie poste all'ordine del giorno;
- fissa, su proposta del Consiglio di Presidenza, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i soci morosi;

- può proporre progetti di investimento del capitale sociale che devono essere valutati dal Consiglio di Presidenza che ne decide modalità e tempi di attuazione.

*in sede straordinaria*

- elegge il Presidente
- predispone eventuali compensi da attribuire ai medesimi soci a fronte di specifiche attività svolte nell'ambito dell'Associazione;
- delibera su proposte di modificazione del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento o trasformazione dell'Associazione.

### **Finanze e patrimoni**

#### **Art. 26) Patrimonio dell'Associazione.**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività Sociale.

#### **Art. 27) Destinazione del Patrimonio Sociale.**

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto assoluto di qualsiasi forma di riparto o distribuzioni di avanzi tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio Sociale non sarà ripartibile tra i Soci, ma verrà devoluto ad altre Associazioni, pubbliche o private operanti nel campo della Meteorologia.

#### **Art. 28) Entrate dell'Associazione.**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio di Presidenza;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Presidenza;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi, da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
- f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il trenta aprile di ogni anno.

#### **Art. 29) Durata del periodo di contribuzione.**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo Sociale per tutto l'anno Sociale in corso.

#### **Art. 30) Diritti dei Soci al patrimonio Sociale.**

E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in casi di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Patrimonio Sociale.

Il versamento non crea altri diritti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

### **Norme finali e generali**

#### **Art. 31) Esercizi Sociali.**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede Associativa nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.



**Art. 32) Scioglimento e liquidazione.**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 33) Clausola compromissoria.**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

**Art. 34) Rinvio.**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.